



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

*DETERMINAZIONE : SERVIZIO PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO)*

---

**RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1 COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021**

<i>NR. Progr.</i>	<b>57</b>
<i>Data</i>	<b>14/02/2022</b>
<i>Copertura Finanziaria</i>	<input type="checkbox"/>
<i>Titolo</i>	<b>2</b>
<i>Classe</i>	<b>7</b>
<i>Sottoclasse</i>	<b>0</b>

---

**FIRMATO**  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
ARTIOLI CINZIA

**OGGETTO:**  
**RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO,  
DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1 COMMI DA  
583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021**

**LA RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE UNIONE  
TERRED'ACQUA**

PREMESSO che:

- in data 20/12/2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è stata costituita l'Unione Terred'acqua;
- in data 23/08/2012 con atto Rep. 3 è stata sottoscritta tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese la convenzione per il trasferimento delle funzioni relative al Servizio personale;

RICHIAMATO il comma 583 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) entrata in vigore lo scorso 1 gennaio che recita: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

.....  
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;  
.....”

RICHIAMATO altresì il successivo comma 584 della citata legge che prevede: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;*

CONSIDERATO che il comma 585 dispone che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;*

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 30/12/2021 del Comune di Sala Bolognese avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. n. 119 del 4/04/2000, per l'anno 2021;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

## DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 14/02/2022

RICHIAMATA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

ATTESO che il Comune di Sala Bolognese rientra nella fascia demografica compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e pertanto la percentuale da applicare al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni per determinare l'indennità del Sindaco è pari al 29%;

DATO ATTO che le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori sono determinate, come stabilito dal menzionato comma 585, applicando all'indennità del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, le percentuali previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

TENUTO conto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale le nuove misure dell'indennità di funzione sono determinate come segue:

Carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01/01/2022 (45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024 (100%)
Sindaco	€ 2.635,48	€ 3.250,41	€ 3.564,71	€ 4.002,00
Vice Sindaco	€ 1.317,74	€ 1.625,21	€ 1.782,36	€ 2.001,00
Assessori	€ 1.185,97	€ 1.462,69	€ 1.604,12	€ 1.800,90

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

PRESO atto pertanto che le indennità riferite al Vice Sindaco si evincono dal seguente prospetto:

Carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01/01/2022 (45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024 (100%)
------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

## DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 14/02/2022

Vice Sindaco	€ 658,87	€ 812,60	€ 891,12	€ 1.000,50
--------------	----------	----------	----------	------------

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento, nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nel triennio 2022/2024;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano: *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”*;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

TENUTO conto che, in considerazione delle accresciute responsabilità degli Amministratori comunali e dell'inadeguatezza delle indennità loro corrisposte, la cui ultima determinazione risale al 2000, la Giunta Comunale può prevedere l'anticipo al 2022, della misura della nuova indennità del Sindaco a regime dal 2024, come consentito dal ridetto comma 584, 2° periodo, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, e previo stanziamento in bilancio della maggiore spesa conseguente al suddetto provvedimento, in quanto il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente viene calcolata sulla sola quota di maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al citato comma 584, 1° periodo, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

## DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 14/02/2022

DATO ATTO che l'organo esecutivo dell'Ente, con nota P.G. Unione Terred'Acqua n. 0000554 del 28/01/2022, ha comunicato la volontà di procedere con l'adeguamento delle indennità di funzione nella misura integrale con decorrenza 2022 e considerato che tale adeguamento sarà effettuato a decorrere dall'adozione di apposito provvedimento;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

CONSIDERATO che in data 24/01/2022 è stato eletto il Presidente dell'Unione Terred'Acqua e che lo stesso dovrà riassegnare le funzioni di Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione;

RICHIAMATO il co. 7 dell'art. 25 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Giovanni in Persiceto, applicabile all'Unione Terred'Acqua, a mente del quale: *“Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi dirigenziali vigenti sono prorogati fino al termine del 4^ mese successivo alla data di scadenza del mandato amministrativo, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.”*;

RITENUTA, in virtù del citato comma, la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n. 9/2021 del Commissario straordinario relativamente all'attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua;

DATO ATTO che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/09/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data 21/12/2021, esecutiva, con cui è stata approvata la relativa nota di aggiornamento per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

## DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 14/02/2022

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 583 della Legge n. 234/2022, l'indennità di funzione del Sindaco, del vice sindaco e degli Assessori come di seguito indicato:

Carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01/01/2022 (45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024 (100%)
Sindaco	€ 2.635,48	€ 3.250,41	€ 3.564,71	€ 4.002,00
Vice Sindaco	€ 1.317,74	€ 1.625,21	€ 1.782,36	€ 2.001,00
Assessori	€ 1.185,97	€ 1.462,69	€ 1.604,12	€ 1.800,90

2. Di prendere atto del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa; pertanto le indennità riferite al Vice Sindaco si evincono dal seguente prospetto:

Carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	Nuova indennità dal 01/01/2022 (45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024 (100%)
Vice Sindaco	€ 658,87	€ 812,60	€ 891,12	€ 1.000,50

3. di dare atto che con nota del Sindaco del Comune di Sala Bolognese, P.G. Unione Terred'Acqua n. 0000554 del 28/01/2022, lo stesso ha comunicato la volontà di procedere con l'adeguamento delle indennità di funzione nella misura integrale con decorrenza 2022 e considerato che tale adeguamento sarà effettuato a decorrere dall'adozione di apposito provvedimento, come consentito dal ridetto comma 584, 2° periodo, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, e previo stanziamento in bilancio della maggiore spesa conseguente al suddetto provvedimento;
4. di dare atto che:
  - a seguito dell'approvazione del Decreto previsto dall'art. 1 co 586 della L. 234/2021 si procederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio;
  - le somme necessarie per il pagamento delle indennità vengono impegnate in modo automatico senza necessità di ulteriori atti ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/00;
  - le indennità vengono liquidate agli amministratori comunali mensilmente in corrispondenza del pagamento degli stipendi al personale dipendente;
5. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 14/02/2022

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile;
8. di dare atto che, viste le molteplici interpretazioni delle norme, i compensi di cui ai punti 1) e 2) saranno liquidati salvo eventuali conguagli derivanti da specifici chiarimenti intervenuti.

La Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione  
dell'Unione Terre'Acqua  
Cinzia Artioli